



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

DECRETO n. 9/2022

OGGETTO: *Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*”, con cui sono state disciplinate dagli artt. 4, 5 e 5-bis le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione e la regolamentazione delle “*Zone Economiche Speciali*”;

VISTO il D.P.C.M. del 25 gennaio 2018, n. 12, relativo al “*Regolamento recante istituzione delle Zone economiche speciali (ZES)*”, che contempla le disposizioni di attuazione delle norme di cui al decreto legge n. 91/2017;

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, la “*Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise*” (di seguito denominata anche solo “*ZES*”);

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare gli articoli 48, “*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*”, e 57 “*Zone economiche speciali*”;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022, con cui l’Ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato “*Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise*” (di seguito anche solo “*Commissario Straordinario*” o “*Parte*”);

CONSIDERATO l’art. 4, comma 7-*quater*, del Decreto Legge 91/2017, secondo cui “*Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

CONSIDERATO l’art. 4, comma 7-*quinqüies*, del Decreto Legge n. 91/2017, a mente del quale “*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 2, del suddetto DPCM del 26 aprile 2022, a mente del quale *“Il Commissario straordinario del Governo, attuando gli indirizzi politici e strategici individuati dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale, svolge le funzioni a lui attribuite dall'articolo 4, commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, e dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017”;*

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una Comitato Tecnico Scientifico, costituito da esperti di massima e comprovata esperienza nei settori giuridico, economico, sociale, tecnico/ingegneristico, infrastrutturale, ambientale, del paesaggio e della valorizzazione dei beni culturali, del turismo e, comunque, in ogni altro settore che possa fornire un contributo allo sviluppo della ZES Adriatica, al fine di formulare proposte, pareri e attività di supporto al Commissario straordinario nell'ambito della propria attività istituzionale, in maniera del tutto gratuita;

RITENUTO di disciplinare con apposito provvedimento l'istituzione e le modalità di funzionamento del suddetto Comitato Tecnico Scientifico, che sarà presieduto dal Commissario straordinario, la cui composizione sarà compresa fra 3 e 10 componenti, da nominarsi con atto dello stesso Commissario;

RITENUTO altresì di stabilire in anni uno la durata dell'incarico di ciascun componente, salvo revoca, decadenze o dimissioni;

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

1. **DI ISTITUIRE** il Comitato Tecnico Scientifico del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise;
2. **DI APPROVARE** il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico con apposito atto allegato al presente decreto che ne forma parte integrante;
3. **DI DEMANDARE** a separati provvedimenti la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica nella sezione “Provvedimenti”.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è ricorribile nelle forme di legge.

Bari, 7 dicembre 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

(ing. Manlio Guadagnuolo)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico del Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise

Articolo 1

Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

1. È istituito un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) presso il Commissario straordinario della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (di seguito ZES Adriatica).
2. Compito del CTS è formulare proposte, pareri e attività di supporto al Commissario straordinario nell'ambito della propria attività istituzionale, anche con riguardo ad eventuali iniziative di dibattito pubblico.
3. Il CTS ha sede in Bari presso la sede territoriale della ZES Adriatica.

Articolo 2

Criteria di composizione e funzionamento del CTS

1. Il CTS è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 10 componenti (escluso il Commissario straordinario del Governo), tutti esperti di massima e comprovata esperienza nei settori giuridico, economico, sociale, tecnico/ingegneristico, infrastrutturale, ambientale, del paesaggio e della valorizzazione dei beni culturali, del turismo e, comunque, in ogni altro settore che possa fornire un contributo allo sviluppo della ZES Adriatica.
2. Il CTS è Presieduto dal Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica o da un suo delegato, che ne è componente di diritto.
3. La Segreteria di coordinamento del Comitato viene individuata con apposito atto del Commissario straordinario.
4. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con apposito decreto del Commissario straordinario e, salvo revoca, dimissioni o decadenza, durano in carica un anno.
5. La nomina di ogni singolo componente può essere revocata in qualsiasi momento dal Commissario straordinario, anche senza giustificato motivo.

Articolo 3

Modalità di svolgimento dei lavori

Sede istituzionale: Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma
Sede territoriale: Piazza Eroi del Mare Nord - 70121 Bari
mail: commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it
pec: commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it
adriatica.zes.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

1. Il CTS è convocato dal Presidente, a mezzo comunicazione che deve pervenire ai singoli componenti, unitamente all'ordine del giorno e alla eventuale documentazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. Ove ne ricorra l'urgenza, il termine del preavviso può essere ridotto a tre giorni.
2. Tre assenze consecutive non motivate comportano l'automatica decadenza dalla nomina del componente.
3. Il Presidente, a sua insindacabile scelta, può invitare a partecipare alle riunioni ulteriori esperti o chiunque ritenga necessario nell'ambito dei temi in discussione.
4. Il CTS è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
5. La riunione può svolgersi anche in modalità telematica.
6. Le delibere del CTS, pur non costituendo alcun vincolo per il Commissario, sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
7. Al termine di ogni riunione viene predisposto un verbale, a cura della segreteria, redatto in forma riassuntiva e conservato agli atti degli uffici del Commissario straordinario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e da almeno un altro componente del Comitato.

Articolo 4

Rispetto della riservatezza, regole di compatibilità, oneri

1. I componenti del CTS sono tenuti al rispetto dell'obbligo della riservatezza sulle riunioni e sulle deliberazioni.
2. In apertura di riunione dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse diretto o indiretto con le materie trattate dal Comitato in quella specifica riunione. In caso di sussistenza di conflitto, per lo specifico caso, il componente che si trova in questa situazione, si astiene dal partecipare alla riunione.
3. Le riunioni del CTS non sono pubbliche.
4. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza, salario, provvigione, emolumento, indennità.